

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 78 del 20 settembre 2018

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero - II° Stralcio - Scolo Vernise. Comuni di localizzazione: Scorzè (VE) e Zero Branco (TV). Determinazione Commissione Regionale V.I.A. 16/01/2013, n. 1. Proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.G.R. n. 265 del 05/03/2013.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 265 del 05/03/2013 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relativo a "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero - II° Stralcio - Scolo Vernise" sito nei comuni di Scorzè (VE) e Zero Branco (TV), con aggiornamento ed integrazione delle relative prescrizioni.

Il Direttore

PREMESSO che il progetto "*Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero - II° Stralcio - Scolo Vernise*" sito nei Comuni di Scorzè (VE) e Zero Branco (TV), presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Consorzio di Bonifica "Sinistra Medio Brenta" e "Dese Sile") è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/99 conclusa con DGR n. 3522 del 22/11/2005 che ha fatto proprio il parere n. 126 del 24/10/2005 della Commissione Regionale VIA;

PREMESSO che il suddetto progetto è stato successivamente oggetto di procedura di approvazione definitiva ed autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 19-bis della L.R. 10/99, la quale si è conclusa con DGR n. 265 del 05/03/2013 pubblicata nel BUR n. 26 del 19/03/2013, che ha fatto propria la determinazione della Commissione Regionale VIA n. 1 del 16/01/2013 (Allegato A alla citata DGR n. 265);

TENUTO CONTO che l'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che "*I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale...(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*" ed in particolare quanto stabilito all'art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l'esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le "*Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA*", prevedendo che: "*Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. È facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga*";

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che "*le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l'esperimento della gara d'appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d'ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell'U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)...Fatto salva l'eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell'autorizzazione della realizzazione dell'intervento*";

VISTA l'istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 265 del 05/03/2013, formulata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 90568 del 08/03/2018;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all'istanza di proroga, ai sensi della DGR n. 94/2017, e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento, con particolare riferimento alla nota acquisita con prot. n. 295267 del 12/07/2018 inerente lo stato di avanzamento dei lavori;

CONSIDERATO che il proponente dichiara che in data 05/06/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori alla ditta appaltatrice per le operazioni di accantieramento;

RICHIAMATO l'esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 12/09/2018 agli atti della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni, le quali hanno tenuto conto:

- delle motivazioni della richiesta proroga, finalizzata a consentire al proponente di completare i lavori, collaudare e rendicontare le opere;
- della dichiarazione di avvenuta consegna dei lavori alla ditta appaltatrice in data 05/06/2018 e dell'avvio delle opere di cantierizzazione;
- della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati nell'ambito della precedente valutazione, rileva la compatibilità del progetto già valutato e conferma la validità delle conclusioni del SIA recepite dalla Commissione Regionale VIA nel parere n. 1 del 16/01/2013, con prescrizioni;
- dell'opportunità di aggiornare ed integrare le prescrizioni di cui al parere n. 1 del 16/01/2013 della Commissione regionale VIA, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse e dello stato di avanzamento dei lavori;

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di VIA rilasciato per l'intervento in oggetto con DGR n. 265 del 05/03/2013 pubblicata nel BUR n. 26 del 19/03/2013, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 1 del 16/01/2013 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate:

PRESCRIZIONI

1. Tutti gli impegni assunti dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con la presentazione della domanda e della documentazione, anche integrativa, trasmessa, comprese le controdeduzioni alle osservazioni, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta. Sono fatte salve le seguenti prescrizioni.
2. Ai fini della verifica dell'efficacia dell'intervento in termini di abbattimento dei nutrienti, dovranno essere trasmessi alla Direzione Regionale Progetto Venezia, con frequenza almeno annuale tramite apposito report, i risultati del monitoraggio previsto.
3. Il riutilizzo dei materiali di scavo dovrà avvenire in conformità alla vigente normativa in materia ed in particolare secondo le direttive del D.M. n. 161 del 10/08/2012.
4. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato con almeno 30 giorni di anticipo alle Province ed ai Comuni interessati.
5. Con riferimento al parere favorevole n. 16149 del 03/09/2012, trasmesso dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, salvo diversa determinazione della competente Soprintendenza, alla quale dovrà essere richiesto parere in sede di rilascio di proroga dell'autorizzazione, si conferma l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. i lavori siano condotti con assistenza archeologica continuativa a cura di personale dotato di adeguata professionalità;
 - b. eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, a norma dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e potranno dar luogo ad indagini archeologiche in estensione;
 - c. la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto dovrà essere avvisata con congruo anticipo (almeno 15 giorni) dell'inizio dei lavori.

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all'intervento "*Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero - II° Stralcio - Scolo Vernise*" sito nei comuni di Scorzè (VE) e Zero Branco (TV), rilasciato con DGR n. 265 del 05/03/2013 pubblicata nel BUR n. 26 del 19/03/2013, è prorogata di cinque anni a partire dal 19/03/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 1 del 16/01/2013 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, tenuto conto della relazione istruttoria del 12/09/2018, agli atti della U.O. VIA, a firma della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni e della Direzione Ambiente.

3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Venezia, alla Provincia di Treviso, al Comune di Scorzè, al Comune di Zero Branco, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O Supporto di Direzione, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno Padova e Treviso.
5. Di demandare alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O Supporto di Direzione, per il seguito di competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia